

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III[°] SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 0/CFA

(2018/2019)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 31 luglio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Leonardo Salvemini, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

8. RICORSO DELLA SOCIETA' US REDA ASD AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL SIG. ORTOLI OTELLO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE NONCHÉ AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;**
- **INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. GATTI MAICOL, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39, 43, COMMI 1 E 6 E 61, COMMI 1 E 5 NOIF;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/19 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 12569/942 PF 17-18 CS/MS/MG DEL 20.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 50 del 28.6.2018)

La società US Reda ASD ha impugnato dinnanzi codesta Corte Federale d'Appello la delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com Uff. n. 50 del 28.06.2018 con il quale sono state inflitte le sanzioni rispettivamente della inibizione per mesi 5 al sig. Ortoli Otello, all'epoca dei fatti presidente della società reclamante, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2 C.G.S., in relazione all'art. 7, comma 1 Statuto Federale nonché agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6 NOIF; - inibizione per mesi 3 al sig. Gatti Maicol, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società reclamante, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2 C.G.S., in relazione agli artt. 39, 43, commi 1 e 6 e 61, commi 1 e 5 NOIF nonché la penalizzazione di punti 4 in classifica da scontare nella Stagione Sportiva 2018/19 inflitta alla reclamante per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 c.g.s. a seguito deferimento del Procuratore Federale nota n. 12569/942 pf 17-18 cs/ms/mg del 20.5.2018 per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore pezzi marco e a far sottoporre il medesimo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa nonché di aver utilizzato lo stesso calciatore in numerose gare tutte celebrate a decorrere dal 27.08.2017 al 5.11.2017.

Lette le argomentazioni dedotte dalla società ricorrente e audite le parti in udienza, il ricorso merita accoglimento nei termini che seguono.

Dagli atti versati nel procedimento di appello emerge come il presidente della società reclamante sig. Ortoli Otello abbia ammesso i profili di responsabilità dedotti le provvedimento impugnato evidenziando nel contempo come il certificato medico attestante l'idoneità all'attività sportiva agonistica ex dm del 18.2.21982 del calciatore Pezzi Marco fosse stato rilasciato il 29.10.2016 dal medico dall'azienda sanitaria locale di Ravenna e che pertanto la mancata comunicazione agli uffici federali dovesse essere ricondotta ad una mera dimenticanza quantunque

censurabile sotto l'aspetto della cura e diligenza delle formalità federali cui ciascuna società deve adempiere.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società US Reda ASD di Faenza (RA), così ridetermina le sanzioni inflitte:

- Sig. Ortolani Otello, inibizione mesi 4;
 - Sig. Gatti Maicol, inibizione mesi 2;
- Conferma nel resto.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DELLA SOCIETA' SSD AVEZZANO CALCIO ARL AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER ANNI 1 E AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTE AL SIG. PARIS GIANNI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETA' RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 15 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 93 E 94 NOIF, ART. 30 STATUTO FEDERALE;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DELLA PRIMA SQUADRA S.S. 2018/19 E AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 10441/381 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 18.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 76/TFN del 27.6.2018)

Il 4.7.2018 la Società SSD Avezzano Calcio arl proponeva ricorso dinnanzi questa sezione della CFA avverso la delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 76/tfn del 27.6.2018 a seguito del deferimento del procuratore federale – nota n. 10441/381 pf 17-18 gc/gp/ma del 18.4.2018, con la quale venivano comminate le sanzioni della inibizione per anni 1 e ammenda di € 2.500,00 inflitte al sig. Paris Gianni, all'epoca dei fatti presidente della società reclamante, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 15 C.G.S., in relazione agli artt. 93 e 94 noif, art. 30 statuto federale nonché la penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra Stagione Sportiva 2018/2019 e ammenda di € 3.000,00 inflitte alla reclamante per violazione dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S..

Il ricorso della società Avezzano non merita accoglimento in quanto non introduce elementi puntuali ed oggettivi diretti a confutare i due capi di incolpazione accertati dalla procura federale su cui il Tribunale Federale ha posto le basi della delibera impugnata in questa sede.

In primo luogo agli atti, infatti, rimane incontestato l'esistenza di due contratti relativi alla posizione dell'allenatore Tortora stipulati dal presidente dell'Avezzano sig. Gianni Paris fatto che consolida le ipotesi di deferimento e le sanzioni applicate dal Tribunale Federale Nazionale, trovando piena applicazione l'art. 94 delle NOIF nonché, in ragione della mancanza dell'autorizzazione del Consiglio Federale al Paris per l'inoltro della denuncia querela a carico del sig. Tortora in palese violazione dell'art. 30 dello statuto sanzionata dall'art. 15 del C.G.S..

In ragione di quanto sopra il ricorso proposto dalla società SSD Avezzano calcio arl deve essere respinto e confermate quindi le sanzioni inflitte dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, della inibizione per anni 1 e ammenda di € 2.500,00 inflitte al sig. Paris Gianni, all'epoca dei fatti presidente della società reclamante, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 15 C.G.S., in relazione agli artt. 93 e 94 noif, art. 30 Statuto Federale, la penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra Stagione Sportiva 2018/2019 e ammenda di € 3.000,00 inflitte alla reclamante per violazione dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S..

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società SSD Avezzano Calcio ARL di Avezzano (AQ).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola, Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

10. RICORSO DELLA SOCIETA' PRO CALCIO TERRACINA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 9878/108 PFI 17-18 CS/GB DEL 9.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 463 del 22.6.2018)

Con ricorso in data 4.7.2018, la società ASD Pro Calcio Terracina, a mezzo del proprio difensore, impugnava la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio (pubblicata con Com. Uff. n. 463 del 22.6.2018), con la quale le veniva applicata l'ammenda di € 1.500,00 in relazione alla violazione dell'art. 4, comma 2, C.G.S..

L'addebito riguardava la responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dal tesserato (quale dirigente della Scuola Calcio) sig. D'Amico Alessandro, il quale aveva organizzato - senza le prescritte autorizzazioni- una serie di *stage*-provini, riservati a calciatori della categoria esordienti, al fine della formazione di una Rappresentativa regionale di categoria in vista della partecipazione al Torneo Nazionale XI Memorial Bracaglia, di poi partecipando effettivamente a detto Torneo con una selezione (figurante come Rappresentativa della Pro Calcio Terracina) formata da numerosi giovani calciatori provenienti da società affiliate della Provincia di Latina, e ciò in violazione delle norme del Regolamento del medesimo Torneo, che prevedevano l'impiego di 3 soli prestiti.

La ricorrente lamenta:

1) la "nullità del Com. Uff. impugnato per mancata motivazione ed accoglimento della questione preliminare proposta", relativa alla sospensione del procedimento in attesa della pubblicazione della decisione con cui La Corte Federale di Appello aveva ridotto la sanzione applicata al D'Amico da mesi 6 a mesi 3 di inibizione;

2) la "nullità del deferimento", per avere la Procura Federale ommesso di "rinotificare un nuovo atto di deferimento", essendosi limitata, a seguito della constatata irregolarità del primo deferimento inviato (che conteneva l'erronea indicazione dell'organo competente a deciderlo), ad emettere un successivo deferimento che "semplicemente" presentava come allegato il precedente deferimento,

3) mancanza di motivazione in merito alla valutazione dei fatti contestati, con riferimento all'accertamento della violazione disciplinare a carico del D'Amico in relazione alla effettiva partecipazione di un numero di calciatori superiore a 3 al Torneo Bracaglia;

4) eccessiva ed immotivata elevatezza della sanzione applicata alla società.

Ad una tale stregua, si chiedeva la riforma della decisione impugnata in uno all'annullamento della sanzione applicata, ovvero, in via subordinata, una valutazione attenuata della entità del fatto e la riduzione al minimo della sanzione medesima.

La Corte decidente ritiene, anzitutto, che le questioni poste in via procedurale non possano trovare accoglimento.

In relazione alla prima doglianza avanzata, va ribadito il rilievo (già posto nella decisione impugnata) secondo cui le previsioni del C.G.S., in coerenza con le connotazioni di celerità ed immediatezza che contrassegnano i tempi dei procedimenti, non contengono alcun richiamo alla adottabilità di un provvedimento di sospensione della procedura in atto in una situazione quale quella prospettata dalla difesa;

non si vede, poi, con riferimento alla seconda questione articolata, quale pregiudizio concreto all'esercizio del diritto di difesa sia derivato, alla società ricorrente, dalla modalità reiterativa della notificazione dell'atto di deferimento siccome praticata dalla Procura Federale, dal momento che essa (società) era in ogni caso perfettamente in grado di percepire l'addebito che le veniva ascritto a titolo di responsabilità oggettiva.

Deve essere altresì disatteso il terzo motivo di ricorso, dal momento che la ricorrente omette di richiamare le prove dichiarative acquisite nel corso dell'attività istruttoria svolta, da cui risultava proprio l'impiego -durante il Torneo sopra indicato- in numero non consentito (superiore a 3) dei calciatori in prestito (cfr. dichiarazioni di Sbragaglia, Botta, Galuppi e Calcatelli).

Può viceversa trovare accoglimento la richiesta di un più mite regime sanzionatorio, più adeguato alla natura stessa della responsabilità ascritta, con la riduzione della sanzione inflitta a quella di € 800,00.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Pro Calcio Terracina di Terracina (LT), riduce la sanzione dell'ammenda ad € 800,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Pubblicato in Roma il 6 febbraio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina